

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
Maristella Polli
Claudio Franscella
Deputati al Gran Consiglio

Risposta all'interrogazione 17 agosto 2014 n. 116.15 Fatto il regolamento... gabbata la legge!

Signori deputati,

con la presente rispondiamo alle domande proposte con l'atto parlamentare, che presenta una situazione che a dire dei suoi firmatari si configurerebbe come un abuso di competenza da parte del Consiglio di Stato nel determinare alcune regole nel Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 (RSC).

- 1. Condivide il Consiglio di Stato che le nuove disposizioni regolamentari non rispettano quanto deciso nella seduta di Gran Consiglio del 24 settembre 2013 (art. 16a e 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare)?**
- 2. Ritiene il Consiglio di Stato di dover abrogare i nuovi disposti regolamentari laddove non rispettano quanto previsto a livello di legge? In che tempi?**

Le due norme del RSC che a dire dei firmatari non rispetterebbero la legge sono l'art. 16, nella misura in cui al cpv. 2 lett. b) afferma che le sezioni pluriclassi della scuola elementare non devono avere più di 20 allievi, e l'art. 30, nella misura in cui al cpv. 2 afferma che il Municipio deve assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi. Secondo i firmatari queste norme lederebbero gli artt. 16a e 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996.

Quanto all'art. 16 cpv. 2 RSC, in realtà la modifica non ha fatto che attualizzare la precedente norma, che prevedeva al cpv 1 lett. b) per le sezioni monoclasse indicativamente 20-25 allievi e per le sezioni pluriclassi indicativamente 15-20 allievi; il nuovo criterio non ha modificato in sostanza quanto previsto fino allo scorso anno scolastico, semmai lo ha reso meno impreciso. Va considerato oltretutto che al cpv. 3 l'art. 16 RSC prevede, come in passato, che il Dipartimento possa autorizzare o imporre deroghe ai parametri indicati. Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, la determinazione di una limitazione a 20 del numero di allievi per classe nelle pluriclassi elementari non contraddice la legge, la quale all'art. 24 cpv. 1 fissa una forchetta generale per tutte le sezioni di scuola elementare tra 13 e 25 allievi e al cpv. 4 prevede espressamente che il Regolamento stabilisca effettivi differenziali per le monoclasse e le pluriclassi. La norma esecutiva, per sua natura più dettagliata, effettua la ponderazione prevista espressamente dalla legge distinguendo tra monoclasse e pluriclassi e lo fa, come già detto, nel solco di quanto in vigore fino ad oggi senza contestazione di sorta. Per queste ragioni essa non va abrogata o modificata.

Quanto invece all'art. 30 RSC, è senz'altro corretto segnalare come il cpv. 2 di questa norma affermi che il Municipio deve assumere un docente di appoggio per le sezioni di scuola elementare con tre o più classi, mentre la legge all'art. 25 cpv. 1 prevede che il Municipio abbia la facoltà (quindi non l'obbligo) di assumere un docente di appoggio nelle sezioni con tre o più classi, come pure nei casi particolari autorizzati dal Dipartimento. La potenziale contraddizione tra la norma legale e quella del regolamento non sarebbe comunque nuova, poiché anche le norme in vigore fino allo scorso anno scolastico prevedevano all'art. 25 della legge la facoltà per il municipio di assumere un docente di appoggio nelle sezioni di scuola elementare con tre o più classi, mentre l'art. 30 cpv. 1 del regolamento indicava che il docente di appoggio coadiuva il docente titolare di una sezione con tre o più classi, lasciando quindi intendere che in tali casi questa figura doveva essere presente. E' nel solco di questa impostazione vigente da diversi anni che è stata adottata la seconda norma del RSC criticata dall'atto parlamentare. Una proposta, va sottolineato, in linea con quanto fatto finora senza contestazioni di sorta, ritenuto che si sta parlando in questi casi di sezioni particolarmente onerose per i docenti, chiamati a gestire tre o più percorsi scolastici contemporaneamente. Considerato che l'art. 25 cpv. 1 della legge attualmente in vigore prevede anche che il Municipio possa assumere il docente d'appoggio anche nei casi particolari autorizzati dal Dipartimento (e di conseguenza sostenuti finanziariamente dal Cantone), lasciando quindi un certo margine di manovra all'autorità esecutiva, per fugare eventuali malintesi e per dare continuità ai parametri di qualità che la scuola ticinese intende garantire, il Consiglio di Stato ha comunque proceduto in data odierna a modificare il testo del RSC all'art. 30 cpv. 2, attenuandone il tenore; lo stesso d'ora in poi prevederà che il Municipio di regola assume un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.

- 3. Ritiene il Consiglio di Stato di dover informare immediatamente i Municipi della situazione creatasi, onde evitare che si faccia capo a docenti di appoggio laddove non necessario?**
- 4. Se quanto richiesto con la terza domanda non fosse più possibile (visto l'imminente inizio dell'anno scolastico), si chiede una valutazione dei costi aggiuntivi creati dalle disposizioni regolamentari che non rispettano il testo di legge.**

Richiamate le risposte alle domande precedenti, si ribadisce che le norme del RSC qui in discussione danno continuità a quanto previsto dalla regolamentazione finora in vigore. Come già detto, la precisazione all'art. 30 cpv. 2 approvata oggi permette di fugare gli eventuali malintesi inerenti alle sezioni di scuola elementare con tre e più classi.


Quanto ai dati, si segnala che le sezioni con tre o più classi di scuola elementare previste per l'anno scolastico 2015/2016 sono 21 su un totale di 806 (18 triclassi e 3 pentaclassi), che il docente d'appoggio è previsto in 13 di esse (10 triclassi e 3 pentaclassi), che in due situazioni i Municipi stanno ancora decidendo e che negli altri casi verosimilmente si rinuncerà a questa figura poiché il numero di allievi è minimo. In nessun caso la scelta è stata forzata, il compito dell'autorità cantonale è quello di accompagnare gli enti locali nelle loro scelte pur facendo presenti i criteri di qualità da rispettare allo scopo di offrire una scuola all'altezza del suo compito, nessun Municipio ha protestato ed essi saranno informati della precisazione al RSC appena decisa.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella